

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREIAMO SVILUPPO ETS

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE CREIAMO SVILUPPO", d'ora in avanti denominata "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CREIAMO SVILUPPO Ente del Terzo Settore", in sigla "ASSOCIAZIONE CREIAMO SVILUPPO ETS".

La sede legale dell'Associazione è in Cicclano (NA), Via Roma n. 21, Cap. 80033.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione è senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 2

(Oggetto e scopo)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto:

- la formazione universitaria e post-universitaria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g, Codice del Terzo Settore);

- la formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

~~... (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i, Codice del Terzo Settore);~~

~~... l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e~~

~~... successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai~~

~~... sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d, Codice del Terzo Settore);~~

~~... l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse~~

~~... attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle~~

~~... attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i, Codice del Terzo Settore).~~

~~In particolare, l'Associazione per il raggiungimento degli scopi può svolgere, a titolo esemplificativo e~~

~~non esaustivo, le seguenti attività tra cui:~~

~~... l'organizzazione di attività formative agli associati attraverso la realizzazione di corsi di formazione~~

~~ed aggiornamento professionale, seminari, master di formazione e specializzazione;~~

~~... ideazione e realizzazione di progetti educativi scolastici ed extra scolastici o quant'altro sia utile~~

~~per favorire la formazione degli associati;~~

~~... organizzazione di corsi intensivi per la preparazione di esami per facilitare particolari materie;~~

~~... orientamento dei giovani nella scelta dei percorsi formativi e lavorativi;~~

~~... programmazione di corsi e seminari per gli associati di aggiornamento teorico/pratici; istituzioni di~~

~~gruppi di studio e di ricerca anche attraverso la piattaforma e-learning;~~

~~... organizzazione di corsi, conferenze, seminari, meeting, attività di studio e ricerca, promozione e~~

~~realizzazione di iniziative editoriali scritte, organizzazione di qualsiasi attività o iniziative utili al~~

~~conseguimento delle finalità sociali;~~

~~... intrattenimento di rapporti di collaborazione e scambio di esperienze con Enti, Istituzioni,~~

~~Associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo;~~

~~... organizzazione di appuntamenti didattico-divulgativi anche presso le scuole rivolti agli associati,~~

~~... pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;~~

~~... promozione e realizzazione di strumenti quali ad esempio portali web per diffondere le opportunità~~

~~offerte dal mondo del lavoro;~~

~~organizzazione di manifestazioni, fiere ed eventi;~~

~~promozione di attività formative e culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti;~~

~~tutoraggio presso le Università per l'orientamento e assistenza agli studenti associati durante il~~

~~corso di studio al fine di prevenire l'insorgenza di ostacoli al successo scolastico, la dispersione e il~~

~~ritardo;~~

~~indicazioni di percorsi di studio, suggerimenti di testi e dispense;~~

~~organizzazione di raccolta fondi occasionali per finalità sociali.~~

~~Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e~~

~~donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione può svolgere qualsiasi altra~~

~~attività o servizio che si rivelasse utile alle attività di interesse generale sopra descritte.~~

~~L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da~~

~~quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti~~

~~definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione potrà dunque svolgere qualunque altra~~

~~attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti~~

~~necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria,~~

~~necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.~~

~~L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di~~

~~raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva~~

~~al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,~~

~~trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Infine, l'Associazione per lo~~

~~svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti~~

~~Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con~~

~~analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.~~

(Ammissione e numero degli associati)

I soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dall'Organo amministrativo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato e, per il tramite dei genitori o del rappresentante legale, possono partecipare pienamente alla vita associativa con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri soci (compreso il diritto di voto).

Agli aspiranti Soci sono richieste l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, senza alcuna limitazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali
Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
moralì di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione. La deliberazione di
esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare
una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario.

ARTICOLO 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva gli eventuali regolamenti interni dell'associazione;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera in ordine all'esclusione degli associati;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono convocate a cura del Consiglio

Direttivo tramite avviso scritto, contenete la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede sociale almeno 15 giorni prima e contestualmente tramite altre modalità ritenute più utili per portare a conoscenza degli associati la convocazione dell'Assemblea. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 13 Cte, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, reddito, preventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, seguendo le volontà dei presenti aventi diritto al voto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di due membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, o il Tesoriere quali

...membri di diritto. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra
...2 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

...Il Consiglio viene eletto per la prima volta in Atto costitutivo e successivamente in Assemblea.

...La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli
...enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

...Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel
...Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26
...del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e
...precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

...Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, includendo sia i poteri di ordinaria
...che straordinaria amministrazione, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se
...non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

...Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti
...per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

...Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si
...intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

...Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o
...per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

...In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio o bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica
...dell'esercizio;

- delibera sull'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;

- ~~...determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;~~
- ~~...approva eventuali altri regolamenti interni;~~
- ~~...deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;~~
- ~~...deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;~~
- ~~...stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;~~
- ~~...curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.~~
- ~~L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.~~
- ~~Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera, e-mail o raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.~~
- ~~Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. In tal caso la trattazione degli argomenti deve avvenire per accettazione unanime dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando solo presenti tutti i membri.~~
- ~~Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il voto non può essere dato per rappresentanza. La presenza alle riunioni del Consiglio può~~

avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le delibere constano da verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato in apertura di ogni Assemblea e sono liberamente consultabili dagli associati.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità. Nei casi di urgenza e di necessità, assume le decisioni di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze; cura il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica 5 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività

compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 10

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Associazione. Per i compiti connessi all'attività di Tesoreria, il Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può conferirgli la firma sociale. Il Tesoriere dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 12

Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale. Il segretario dell'Associazione è tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d'amministrazione. Il segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza; provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di sua assenza o di sua dimissione scritta, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina.

ARTICOLO 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2004, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

(Patrimonio)

~~Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate -
comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fine dell'esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.~~

ARTICOLO 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

~~L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di
rescissione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.~~

ARTICOLO 17

(Bilancio di esercizio)

~~L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al
31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio di
esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo
settore.~~

ARTICOLO 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

~~Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 100 mila euro annui
l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.~~

~~Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 1 mln di euro annui,
l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e~~

pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 19

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se previsto;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, se previsti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione presso la sede dell'associazione, dietro presentazione di richiesta scritta almeno 7 giorni prima.

ARTICOLO 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è

devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale

del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai

fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni statutarie, salva diversa destinazione imposta dalla

Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e

dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

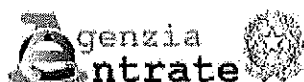
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Antonio Bifulco

F.to Corrado Jervasi

F.to Sabatino Fice

F.to Paul in Gilem



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NOLA

Registrazione di Atto Privato

Il 09/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEV , serie 3 , numero 88

data di stipula: 30/01/2026

ident.vo telematico: TEV26L000088000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92036380639

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92036380639				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: